



Laboratorio sulla sussidiarietà, un principio del buon governo


Modulo “Jean Monnet”

Religions for EUrope

Dipartimento di Culture, Politica e Società
Università degli Studi di Torino

Filippo Maria Giordano
a.a. 2017-2018

La sussidiarietà nell'Unione europea (Un processo solo verticale?)



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea



Storia di un principio “tutto” europeo

PREAMBOLO del Trattato sull'Unione europea

(e presupposto per il buon esito dell'applicazione del principio di sussidiarietà)


[...] DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà.

Aspetti considerati:

- Sviluppi storici
- Dinamiche interne di sovranità
- Base giuridica e quadro normativo
- Principi che regolano le competenze
- Istituzioni e organi coinvolti
- Meccanismi di controllo



Storia di un principio “tutto” europeo



Proiezione ideale della sussidiarietà su un piano cartesiano:

- 1) **Asse X**: sussidiarietà orizzontale
- 2) **Asse Y**: sussidiarietà verticale
- 3) **Punto “0”**: costante di riferimento valoriale per ordinata (b) e ascissa (a) (rappresenta l’identità persona-comunità)
- 4) **Punto “P”** diagonale a 0 rappresenta il punto ideale di convergenza tra x e y, orientato a replicare il riferimento valoriale nel punto tangente speculare (identità persona/cittadino).



Da idea a concetto giuridico dell'UE “Positivizzazione del principio”

La **sussidiarietà** è una risorsa versatile di cultura politica che consente di organizzare società organiche e ad alta strutturazione in un mondo sempre più **complesso** e **interdipendente** a tutti i livelli.

Jacques Delors è fra i principali artefici del suo inserimento nel quadro giuridico dei trattati europei ed è stato uno dei primi ad essersi richiamato al principio, sottolineandone la concezione etico-politica, per invitare le istituzioni europee a farne uso. Oggi la sussidiarietà potrebbe essere uno strumento funzionale per agevolare la soluzione di problemi che hanno messo in **crisi** la **solidarietà** in Europa, suggerendo inedite formule di partecipazione politica e un nuovo modello di integrazione.





Delors e la sussidiarietà



Jacques Delors,
Presidente della Commissione europea (1984-1994)

“Les origines mêmes, les racines de notre réflexion politique sur le fédéralisme, la subsidiarité et la démocratie ont donc de forts ancrages dans la **pensée chrétienne** et **oecuménique**. Chaque groupe chrétien ayant eu un apport décisif indispensable et spécifique dans l’élaboration de ces concepts fondamentaux à travers la rationalisation du droit naturel, qui a permis de dégager des principes communs métapositifs à la théorie de l’organisation politique contemporaine”.



Un fondo rappresentativo di un periodo ricco della storia dell'integrazione europea





Delors e Srauß

Jacques Delors fu presidente della Commissione europea per tre volte consecutive (1985-1989; 1989-1993; 1993-1995), unico caso nella storia della Comunità/Unione europea. A capo dell'**esecutivo europeo**, guidò la transizione della Comunità verso l'Unione, seguendo i lavori di redazione del **Trattato di Maastricht** e impegnandosi per la sua approvazione.



...dalla Germania all'Europa...



Franz Josef Srauß esponente di spicco dei cristiano sociali tedeschi (CSU), fondatore dell'Unione Cristiano-Sociale in Baviera (CSU), Primo ministro bavarese e autore di "**Un piano per l'Europa**" credeva nel progetto di integrazione europea e da tedesco concepiva l'Europa in termini federali.



Il fattore tedesco

Delors iniziò a riflettere sulle potenzialità del principio di sussidiarietà rispetto al sistema europeo nel **maggio 1988**, durante un incontro con i presidenti dei **Länder tedeschi** a Bonn.

Nel corso della riunione, guidata da **Srauß**, i presidenti dei Länder fecero presente a **Delors** la loro precisa volontà di costruire un'Europa basata sul principio di sussidiarietà e sul federalismo, prendendo spunto dal modello tedesco

A partire da quel momento Delors cominciò a riflettere più concretamente sul principio come **strumento chiave** della **costruzione europea**, sostenendo la sua utilità in sede di **Consiglio europeo**; ciò avvenne in particolare in occasione del vertice di Madrid del 26-27 giugno 1989 e nel noto discorso al Collège d'Europe di Bruges del 17 ottobre 1989, in cui rievocava le radici “cristiane” del principio di sussidiarietà.

La sussidiarietà innestava nel sistema funzionalista **l'approche fédérale**. La sussidiarietà, ricordava Delors, “discende da una difesa morale nei confronti della dignità e della responsabilità degli individui che rappresentano lo scopo di ogni società”.



Bundesarchiv, B 145 Bild-F070267-0032
Foto: Wegmann, Ludwig 11/10. Mai 1988



Bundesarchiv, B 145 Bild-F070267-0032
Foto: Wegmann, Ludwig 11/10. Mai 1988



Sussidiarietà nella storia dell'integrazione europea

Riferimenti **IMPLICITI** al principio di sussidiarietà sono presenti e costanti nei documenti giuridici e nei Trattati delle Comunità europee già prima di Maastricht:

- Già nel **1952** il **Trattato CECA** prevedeva all'art. 5 degli «**interventi limitati**» per la Comunità, secondo il **criterio di necessità**: «La Comunità esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato solo quando le circostanze lo impongono» e «con un apparato amministrativo ridotto, in stretta cooperazione con gli interessati». In questo caso, l'intervento comunitario si classifica come azione di «**aiuto e di sostegno**».
- Nel **1957**, il **Trattato istitutivo della CEE** precisava che le **competenze della Comunità** erano elencate, vale a dire **devolute dagli Stati membri**. Si trattava di istituire una nuova istanza dirigente, secondo l'idea federativa delle competenze delegate dal basso verso l'alto (**sussidiarietà verticale**).
- L'**art. 189** del **Trattato CEE** esigeva che l'autorità della Comunità (dove essa aveva competenza esclusiva) venisse applicata il più possibile attraverso le **DIRETTIVE**, al fine di «*lasciare alle autorità nazionali la scelta dei mezzi*», piuttosto che con i **REGOLAMENTI** che ne uniformavano e centralizzavano l'esecuzione. Ciò finiva per legittimare la più ampia autonomia possibile, riducendo l'autorità allo stretto necessario (**Sussidiarietà indiretta**).






Sussidiarietà nella storia dell'integrazione europea


Il 14 febbraio 1984 venne approvato a larga maggioranza, da parte del Parlamento europeo, il «**Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea**», comunemente noto come “**Progetto Spinelli**”.

Come ricordava anche **Jacques Delors**, il “Progetto Spinelli” ha costituito l’iniziativa/proposta che ha sostanzialmente aperto la strada alla riforma dei Trattati di Roma e ha ispirato una parte importante delle innovazioni che oggi sono contenute nel Trattato di Lisbona, anche se alcune essenziali proposte del Parlamento europeo non hanno ancora trovato adeguata collocazione nel sistema europeo.



14 febbraio 1984

Il Parlamento europeo, a larga maggioranza, approva il progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea approntato da Spinelli. Si compone di un preambolo e di 87 articoli distribuiti in 6 parti. Il progetto presenta una forte connotazione federale che riecheggia le esperienze degli Stati Uniti e della Svizzera.



Nel «**Progetto Spinelli**», per la prima volta esplicitamente, viene proposto il principio di sussidiarietà quale metodo di attribuzione delle competenze comunitarie (art. 12; 66).



Sussidiarietà nella storia dell'integrazione europea

Il «Progetto Spinelli» inserisce il principio di sussidiarietà nel PREAMBOLO e lo riprende esplicandolo nella PARTE SECONDA del progetto, dove si definiscono gli scopi, metodi d'azione e competenze dell'Unione.

...dunque...

Una volta decise le **competenze** dell'**Unione**, gli **Stati membri** avrebbero visto ridursi il loro potere entrando in concorrenza con l'Unione in alcuni ambiti riguardo all'attività legislativa. In questo contesto il **principio di sussidiarietà** rivestiva una funzione positiva di rafforzamento dell'azione comunitaria, sia pure nel rispetto di determinate condizioni procedurali e sostanziali al fine di rendere effettive ed esclusive determinate competenze potenziali della Comunità. **Spinelli** vedeva nella sussidiarietà la molla per devolvere verso l'alto alcune competenze nazionali e avviare l'Unione verso un processo di tipo **federativo**.



Questi sono alcuni dei motivi che hanno contribuito ad impedire la ratifica del progetto da parte di alcuni Stati membri. In particolare il fallimento fu dovuto alla **diffidenza espressa** dal **governo britannico**, il quale temeva che proprio l'introduzione del **principio di sussidiarietà** nell'ordinamento comunitario avrebbe potuto innescare un processo di accentramento.




Dopo Maastricht si ripresenteranno tali timori...



Sussidiarietà nella storia dell'integrazione europea

Dopo il fallimento del «Progetto Spinelli», il principio di sussidiarietà venne ripreso indirettamente e più volte a livello comunitario prima della sua introduzione nel Trattato di Maastricht:

- Una seconda enunciazione ufficiale del principio di sussidiarietà la si trova nell'art. 130R, n.4 aggiunto al **trattato CEE** dall'**Atto unico europeo (AUE)**, firmato a Lussemburgo il **27 febbraio 1986**. Qui il principio è rivolto alla **politica ambientale**: «La Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possono essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri [...]».
- Un'altra affermazione del principio di sussidiarietà la troviamo nel preambolo (punto 15) della **Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori** adottata a Strasburgo il **9 dicembre 1989** dai **capi di Stato e di governo** degli stati membri (eccetto il Regno Unito).
- Un terzo importante richiamo venne fatto dal **Parlamento europeo** nella **risoluzione** sul principio di sussidiarietà del **12 luglio 1990**, che sottolineava l'importanza del principio (di cui auspicava l'inserimento nel futuro trattato sull'Unione europea) come «guida politica» per stabilire l'ambito delle **competenze comunitarie** nei settori oggetto di competenze concorrenti e legittimare il trasferimento di competenze legislative dagli Stati membri alla Comunità, sotto il controllo del PE.





La sussidiarietà e l'Unione europea: base giuridica

- Una seconda risoluzione del PE (21 novembre 1990) accentuava la tendenza a servirsi del principio di sussidiarietà nel definire le competenze comunitarie perché sottolineava che l'intervento dalla Comunità, nei settori di competenza non esclusiva, poteva avvenire solo nella misura in cui la realizzazione di certi obiettivi rendeva necessario l'intervento comunitario (sussidiarietà positiva); e ciò sulla base di due criteri precisi:
 - 1) *o perché* le dimensioni o gli effetti degli obiettivi oltrepassavano le frontiere degli Stati membri;
 - 2) *oppure perché* la Comunità poteva conseguire le finalità stesse più efficacemente che non gli stati membri operanti singolarmente.



In cammino verso
Maastricht... STATO NAZIONALE





La sussidiarietà e l'Unione europea: base giuridica

Il principio di sussidiarietà diviene principio fondamentale del diritto comunitario grazie all'articolo 3b del **Trattato di Maastricht**, firmato il **7 febbraio 1992**. La sussidiarietà si afferma come un principio cardine dell'Unione europea (UE):

[...] **DECISI** a portare avanti il processo di creazione di un'**unione sempre più stretta** fra i popoli dell'**Europa**, in cui **le decisioni** siano **prese** il più vicino possibile ai **cittadini**, conformemente al principio della sussidiarietà (Preambolo).



Gli **obiettivi** dell'**Unione** saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel **rispetto del principio di sussidiarietà** definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea (art. B).

La Comunità agisce nei limiti delle **competenze** che le sono conferite e degli **obiettivi** che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle **dimensioni** o degli **effetti dell'azione** in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'**azione** della Comunità **non** va **al di là** di quanto **necessario** per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato (art. 3b).



La sussidiarietà e l'Unione europea: base giuridica

- Successivamente, il Consiglio europeo di Birmingham dell'ottobre 1992 confermava il principio secondo cui le decisioni vanno prese ai livelli il più possibile prossimi al cittadino, in ossequio all'art. 5 (ex art. 3b) del Trattato CE.
- L'idea venne ripresa dal Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 che definì la cornice generale nella quale il principio di sussidiarietà doveva trovare applicazione (principi fondamentali, orientamenti e procedure). Proprio per consolidare tale principio, essenziale per il buon funzionamento dell'UE, al trattato che istituisce la Comunità europea è stato allegato un apposito protocollo. «Il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» codifica gli indirizzi di Edimburgo e attribuisce loro forza obbligatoria (Trattato di Amsterdam 1997):
 1. La sussidiarietà è un concetto dinamico che consente di variare il livello al quale è più opportuno agire in funzione delle circostanze;
 2. Ogni proposta di atto legislativo deve essere accompagnata da una dichiarazione sulle sue conseguenze in relazione al principio di sussidiarietà;
 3. La forma dell'azione comunitaria dovrà essere la meno vincolante possibile, compatibilmente con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo voluto;
 4. Il principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla Comunità dal Trattato, quali interpretate dalla Corte di Giustizia dell'UE.





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: Competenze

- Il principio di **sussidiarietà** è fondamentale per il funzionamento dell'Unione europea e, in modo particolare, per il **processo decisionale** europeo. Tale principio permette in particolare di stabilire quando l'UE può legiferare e contribuisce a che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile ai cittadini. Esso figura accanto a due altri principi, anch'essi ritenuti fondamentali per il processo decisionale europeo: il **principio di attribuzione** e di **proporzionalità**. Il primo definisce la ripartizione delle competenze in seno all'Unione europea, che possono essere esclusive, concorrenti e di sostegno.



LE COMPETENZE DELL'UNIONE: ART. 5 TUE

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'



DOPO I TRATTATI DI LISBONA

Tre tipologie di competenze

Esclusive (art.3 TFUE)

Concorrenti (art.4 TFUE)

Di sostegno (art. 6 TFUE)



- Infine, il **Protocollo sull'applicazione** dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definisce l'attuazione del principio di sussidiarietà, che con il trattato di Lisbona è stato rafforzato, instaurando diversi **meccanismi di controllo** per verificarne la corretta applicazione.



La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: Protocollo (quando?)

Il principio di sussidiarietà mira a stabilire il livello d'intervento più pertinente nei settori di competenza condivisa tra l'UE e i paesi dell'UE. Può trattarsi di un'azione su scala europea, nazionale o locale. In ogni caso, l'UE può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto ai paesi dell'UE ai loro rispettivi livelli nazionali o locali. Il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità cita tre criteri intesi a confermare o meno l'opportunità di un intervento a livello comunitario:

- 1) una azione presenta aspetti transnazionali che non possono essere risolti dai paesi dell'UE;
- 2) un'azione nazionale o l'assenza di azioni sarebbero contrarie alle prescrizioni del trattato;
- 3) una azione a livello comunitario presenta evidenti vantaggi.

Il principio di sussidiarietà mira ad avvicinare l'UE ai suoi cittadini garantendo l'adozione di un'azione a livello locale ogniqualvolta ciò sia necessario. Il principio di sussidiarietà non significa tuttavia che un'azione debba sempre essere presa al livello più vicino al cittadino.





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: Protocollo (in che misura?)

Il principio si esplica e si coordina sulla base dei principi di attribuzione e di proporzionalità, rispetto ai quali è complementare. L'articolo 5 del TUE delimita le competenze tra il livello comunitario e quello dei paesi dell'UE. Esso fa innanzitutto riferimento al principio di attribuzione, in base al quale l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati.

...dunque...

i principi di **sussidiarietà** e di **proporzionalità** sono di **corollario** al principio di **attribuzione** e stabiliscono in quale misura l'UE può esercitare le competenze che le sono attribuite dai trattati. In virtù del principio di proporzionalità i mezzi attuati dall'UE per conseguire gli obiettivi fissati dai trattati **devono limitarsi a quanto necessario**. Di conseguenza, l'UE potrà intervenire in un settore politico solo se:

- tale azione rientra tra le competenze conferite all'UE dai trattati (**principio di attribuzione**);
- nel quadro delle competenze concorrenti con i paesi dell'UE, il livello comunitario è più pertinente per conseguire gli obiettivi fissati dai trattati (**principio di sussidiarietà**);
- il contenuto e la forma dell'azione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati (**principio di proporzionalità**).





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: Protocollo (in che misura?)





DOPO I TRATTATI DI LISBONA

Tre tipologie di competenze

- Esclusive (art.3 TFUE) 
- Concorrenti (art.4 TFUE) 
- Di sostegno (art. 6 TFUE) 





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: sistema di controllo ([Link](#))

I **meccanismi di controllo** del principio di sussidiarietà sono **organizzati dal Protocollo** sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il **trattato di Lisbona** ha riformato tale protocollo per migliorare e rafforzare tale controllo. Il **Protocollo**, introdotto dal **trattato di Amsterdam** (1997), **prevedeva** già il rispetto di **alcuni obblighi** durante la stesura dei progetti legislativi. Infatti, prima di proporre un atto legislativo, la **Commissione europea** è tenuta a elaborare un **libro verde**. I libri verdi consistono in ampie consultazioni che permettono alla Commissione europea di **raccogliere il parere** delle **istituzioni nazionali e locali** e della **società civile** sull'**opportunità di una proposta legislativa**, in particolare per quanto riguarda il **principio di sussidiarietà**. Il protocollo aggiunge inoltre l'**obbligo per la Commissione** di allegare ai progetti di atti legislativi una **scheda** che dimostri il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: sistema di controllo

Il trattato di Lisbona attua un'innovazione associando pienamente i **parlamenti nazionali** al controllo del principio di sussidiarietà. Infatti, i parlamenti nazionali **esercitano un doppio controllo**:

- 1) dispongono di un **diritto di opposizione** nel corso dell'elaborazione dei progetti legislativi. Possono quindi **rinviare una proposta legislativa** alla Commissione europea se ritengono che il principio di sussidiarietà non sia rispettato;
- 2) possono **contestare un atto legislativo** dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE qualora ritengano che il principio di sussidiarietà non sia rispettato ([caso Repubblica ceca e Ungheria](#)).

Il trattato di Lisbona associa inoltre al controllo del principio di sussidiarietà il **Comitato delle regioni**. Analogamente ai parlamenti nazionali, anche il Comitato **può contestare dinanzi alla Corte di giustizia** dell'UE un atto legislativo che non rispetti il principio di sussidiarietà. Come parte dell'attuazione dell'iniziativa "legiferare meglio", la Commissione europea pubblica relazioni annuali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI AI PARLAMENTI NAZIONALI



POSSIBILITA', ENTRO 6 SETTIMANE, DI DICHIARARE CHE IL PROGETTO NON RISPONDE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'



SE TALI DICHIARAZIONI RAPPRESENTANO UN TERZO (O UN QUARTO NEL CASO DELL'ART. III-264) DEI VOTI ATTRIBUITI AI PARLAMENTI NAZIONALI: RIESAME DEL PROGETTO DI ATTO



La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: La Commissione



- 1) Verifica della legittimità e della necessità di agire a livello europeo;
- 2) Pubblicazione “tabella di marcia” e descrizione preliminare della proposta;
- 3) Consultazioni con i soggetti interessati e giustificazione dell’azione dell’UE;
- 4) Raccolta delle “**valutazioni di impatto**”;
- 5) Analisi delle valutazioni a opera del Comitato per la valutazione di impatto e rettifiche rispetto alla proposta legislativa precedente.

La **Commissione** tiene conto della sussidiarietà sia per le iniziative legislative sia per quelle non legislative e **si è impegnata a “valutare prima di agire”**. In altre parole si impegna ad analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative. La **valutazione** delle politiche dell’UE sta diventando parte integrante e permanente dell’elaborazione delle politiche stesse, attraverso la raccolta di elementi di giudizio e l’identificazione di insegnamenti che alimentano il processo decisionale.





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: i parlamenti nazionali

- 1) I **parlamenti nazionali** vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista dal **Protocollo n. 2**.
- 2) In virtù di questa procedura («**allarme preventivo**» ex ante), ogni parlamento nazionale o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di **otto settimane**, a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del **Parlamento europeo**, del **Consiglio** e della **Commissione** un parere motivato che espone le ragioni per cui ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.
- 3) Qualora i pareri motivati rappresentino almeno **un terzo (1/3)** dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (un voto per camera nei parlamenti bicamerali e due voti in quelli monocamerali), il progetto deve essere riesaminato («**cartellino giallo**»).





La sussidiarietà e L'Unione europea oggi: i parlamenti nazionali

- 1) L'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo può decidere di **mantenere il progetto**, di **modificarlo** o di **ritirarlo**, motivando la propria decisione. Per quanto riguarda i testi relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la soglia di 1/3 scende a 1/4.
- 2) Secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora almeno la **maggioranza semplice dei voti** attribuiti ai **parlamenti nazionali contesti** la conformità di una proposta legislativa rispetto al principio di sussidiarietà e la Commissione decida di mantenere la proposta, la **questione è rinviata al legislatore** (Parlamento europeo e Consiglio), che si pronuncia in prima lettura.
- 3) Se il **legislatore** ritiene che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, **può respingerla** deliberando a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo («cartellino arancione»).





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: il Parlamento europeo

- 1) La commissione giuridica del **Parlamento europeo** è competente per il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. La commissione nomina un “relatore permanente” per la sussidiarietà per un periodo di sei mesi, scegliendolo a rotazione tra i gruppi politici.
- 2) Le questioni sollevate possono essere discusse in seno alla commissione e comportare la formulazione di eventuali raccomandazioni alla commissione competente della proposta in questione.
- 3) Nel 2015 i parlamenti nazionali hanno trasmesso formalmente al Parlamento europeo **254 comunicazioni**, otto delle quali erano **pareri motivati** mentre le altre 246 erano contributi (ossia pareri che non sollevano obiezioni rispetto al principio di sussidiarietà).





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: cartellini gialli

Nel mese di maggio 2012, per la **prima volta** è stato estratto un «cartellino giallo» nei confronti della **proposta di regolamento** della Commissione relativo all'esercizio del diritto di attuare azioni collettive **nel contesto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi** («Monti II»). Dodici parlamenti nazionali/camere di tali parlamenti su 40 (che rappresentavano 19 voti su 54 assegnati) hanno ritenuto che la proposta non fosse conforme al principio di sussidiarietà dal punto di vista del suo contenuto. La Commissione ha deciso di ritirare la proposta, pur ritenendo che questa non violasse il principio di sussidiarietà





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: cartellini gialli

Nell'ottobre 2013 un altro «cartellino giallo» è stato estratto da 14 camere di parlamenti nazionali di 11 paesi membri (18 voti) riguardo alla proposta di **regolamento che istituiva la Procura europea**. La Commissione, dopo aver analizzato i pareri motivati pervenuti dai parlamenti nazionali, ha deciso di mantenere la proposta, precisando che era conforme al principio di sussidiarietà e che probabilmente sarebbe stata attuata con la **cooperazione rafforzata**.





La sussidiarietà e l'Unione europea oggi: cartellini gialli

Nel maggio 2016 è stato estratto un terzo «cartellino giallo» da 14 camere di 11 Stati membri **contro la proposta di revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori**. Anche in questo caso la Commissione ha deciso di mantenere la proposta ritenendo che non violasse il principio di sussidiarietà, in quanto la questione del distacco dei lavoratori è per definizione transfrontaliera.





Sussidiarietà: un principio per il “bene comune” europeo?

▪ Ambiguità del principio di sussidiarietà:

- 1) Da una parte giustifica e garantisce l'autonomia degli Stati fondatori e ricorda che l'istanza superiore rimane al loro servizio, e non il contrario.
- 2) Dall'altra dovrebbe servire a richiamare le esigenze di un interesse generale (europeo) che risponde all'obiettivo principale del processo di integrazione europea.

Considerato solo nel suo aspetto negativo (di non ingerenza), il principio di sussidiarietà potrebbe costituire un **fattore di disgregazione**, in quanto tenderà a delegittimare la costruzione europea.

Il principio di sussidiarietà infatti non comporta la rinuncia all'istanza superiore, ma la delimitazione delle sue competenze, essendo lo scopo perseguito quello di non annullare né l'autonomia delle comunità integrate, né l'interesse generale dell'insieme così costituito.





Sussidiarietà e Unione europea

